



COMUNE DI SAN ROBERTO

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE E PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI

Approvato con delibera C.C. n. 15 del 13/9/2024, imm. eseguibile

In vigore dal 13/9/2024

INDICE

Sezione I – Applicazione del principio di rotazione

- ART. 1. Descrizione
- ART. 2. Applicazione
- ART. 3. Deroghe

Sezione II – Controlli a campione

- ART. 4. Descrizione e oggetto
- ART. 5. Tempi e modalità di estrazione del campione
- ART. 6. Modalità di effettuazione dei controlli
- ART. 7. Conseguenze in caso di riscontro di false dichiarazioni
- ART. 8. Assenza di responsabilità dell'Amministrazione
- ART. 9. Trattamento dei dati e delle informazioni durante le attività di controllo
- ART. 10. Fase transitoria.

Sezione III – Disposizioni finali ed entrata in vigore

- ART. 11. Disposizioni finali
- ART. 12. Entrata in vigore

Sezione I – Applicazione del principio di rotazione

ART. 1. - Descrizione

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ivi compreso l'affidamento diretto, deve essere garantito, in aderenza al principio di rotazione degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo in funzione pro-concorrenziale la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
2. Il principio di rotazione comporta il divieto di affidamento o di aggiudicazione dell'appalto al concorrente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nella stessa categoria di servizi.

ART. 2. - Applicazione

1. Il principio di rotazione degli affidamenti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, quando ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
 - gli affidamenti, hanno ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;
 - gli affidamenti rientrano all'interno della medesima fascia di valore economico;
 - l'Ente opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati/invitati.
2. Ai fini dell'individuazione della categoria merceologica cui afferisce l'appalto si fa riferimento ai CPV (Common Procurement Vocabulary). Per i lavori si fa riferimento alle categorie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In caso di appalti misti, ossia con più prestazioni eterogenee, si terrà in considerazione la categoria prevalente.
3. Il comune di San Roberto, in qualità di stazione appaltante, procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. Il comma 3 dell'art. 49 del Codice consente, altresì, la possibilità di ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale ultimo caso il divieto di affidamento al contraente uscente si applica con riferimento a ciascuna fascia. In ogni caso, in applicazione dell'art. 49 comma 6 del Codice, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5mila euro. – Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione Il presente regolamento stabilisce, ai fini della rotazione, le seguenti fasce di valore economico, determinate avendo a riguardo quantità, importi e tipologie degli affidamenti effettuati dall'Ente e per i lavori tenendo, altresì, conto delle classifiche previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori:
 - A) Per i servizi e le forniture (importi I.V.A. esclusa)
 - 1) da 5.000,00 euro e fino a 39.999,99 euro
 - 2) da 40.000,00 euro fino a 139.999,99 euro;
 - 3) da 140.000,00 euro e fino all'importo massimo non superiore alle soglie comunitarie.
 - B) Per i lavori (importi I.V.A. esclusa)
 - 1) da 5.000,00 euro e fino a 39.999,99 euro;
 - 2) da 40.000,00 euro e fino a 149.999,99 euro;

A partire da euro 150.000,00 stante l'obbligo di qualificazione degli operatori economici tramite attestazione rilasciata dalle società SOA, le fasce di valore economico sono corrispondenti alle classifiche individuate dall'art. 2 comma 4 dell'allegato II.12 al d.lgs 36/2023 alle quali si rimanda. Il presente comma si intende automaticamente integrato, in virtù dell'esplicito rimando alla norma di legge, da ogni disposizione sopravvenuta di modifica delle classifiche ivi indicate.

4. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'art. 50 comma 1 lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

5. Il principio di rotazione deve tendenzialmente essere applicato dall'Ente in modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell'ambito dell'Ente stesso.

6. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non deve essere aggirato, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti agli stessi operatori economici.

ART. 3. - Deroghe

1. L'affidamento al contraente uscente è ammesso in casi motivati. L'Ente motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative nonché dal riscontro di corretta esecuzione di precedente contratto.

2. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro (o al diverso importo eventualmente definito in sede di aggiornamento dell'art. 49 comma 6 del D. Lgs. 36/2023) è consentito tuttavia derogare all'applicazione del principio di rotazione, con scelta contenuta nella determinazione di affidamento.

Sezione II – Controlli a campione

ART. 4. - Descrizione e oggetto

1. L'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023 prevede una modalità semplificata di verifica dei requisiti nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b) di importo inferiore a Euro 40.000,00, al netto dell'IVA; la norma, infatti, consente alle stazioni appaltanti di addivenire alla stipula dei relativi contratti sulla base di un'autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'affidatario, ai sensi del DPR n. 445/2000, sul possesso dei requisiti generali e speciali, purché le dichiarazioni vengano sottoposte, anche previo sorteggio di campione, a verifica sulla loro veridicità.

2. Il contratto è sottoscritto, sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, dopo la decisione di aggiudicazione, da intendersi immediatamente efficace.

3. La presente Sezione disciplina la modalità di individuazione del campione di affidamenti le cui dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale – ove previsti – rese, anche tramite il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), dagli operatori economici devono essere sottoposte a controllo, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

4. È fatta salva la facoltà del RUP di procedere alla verifica dei requisiti prima della sottoscrizione del

contratto.

ART. 5. - Tempi e modalità di estrazione del campione

1. Il Servizio che ha disposto l'affidamento provvederà di norma semestralmente a sottoporre a controllo le dichiarazioni sostitutive acquisite.
2. Il campione da sottoporre a controllo è quantificato nella misura di almeno il 10% degli affidamenti con arrotondamento all'unità superiore.
3. Il metodo di estrazione del campione deve essere improntato a garanzia dell'esigenza di casualità delle verifiche e deve essere effettuato attraverso l'utilizzo di software o applicativi di generatori di numeri casuali.
4. Dell'attività di estrazione del campione e del relativo controllo dovrà essere redatto apposito verbale.

ART. 6. - Modalità di effettuazione dei controlli

1. Con riferimento agli affidamenti estratti dovranno essere compiute le verifiche complete di tutti i requisiti autocertificati. L'utilizzo del fascicolo virtuale dell'operatore economico è facoltativo.
2. I controlli oggetto della presente procedura possono essere:
 - a) diretti, ovvero operanti tramite consultazione diretta degli archivi/banche dati delle amministrazioni certificanti;
 - b) indiretti, tramite richiesta inviata telematicamente alle amministrazioni certificanti, di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri di competenza dell'amministrazione certificante o con i documenti in loro possesso;
 - c) solo in via residuale, se i fatti, gli stati e le qualità personali dichiarate non risultano da certificati o documenti rilasciati dalle amministrazioni certificanti, il Servizio competente richiede direttamente all'operatore economico la documentazione a comprova delle medesime circostanze ovvero procede con le modalità ritenute più idonee in relazione al dato da accertare.
3. Se nel corso dei controlli si riscontrino errori materiali o irregolarità od omissioni, rilevabili d'ufficio, che non costituiscono falsità, ai sensi dell'art. 71 comma 3 del DPR n. 445/2000 il Servizio competente ne dà notizia all'operatore economico interessato chiedendogli la regolarizzazione o il completamento entro un congruo termine, non inferiore a sette giorni; in mancanza i controlli verranno effettuati sulla base dei dati disponibili o comunque acquisiti d'ufficio.

ART. 7. - Conseguenze in caso di riscontro di false dichiarazioni

1. Qualora dai controlli emergano divergenze rispetto a quanto dichiarato, il Servizio competente chiederà per iscritto all'operatore economico interessato, assegnando un congruo termine non inferiore a sette giorni, di fornire chiarimenti o presentare osservazioni. Decorso detto termine il Servizio competente procederà ad adottare gli atti conseguenti.
2. Qualora, all'esito del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo ed esclusa la circostanza di cui all'art. 6 comma 3, siano accertati elementi di non veridicità, il RUP è tenuto, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, alla risoluzione di diritto del contratto in corso di esecuzione, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione ad ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

3. Ai fini dell'adozione del provvedimento motivato di sospensione il RUP gradua l'entità della sospensione in relazione alle controdeduzioni eventualmente prodotte, alla gravità oggettiva della violazione ed al danno subito dalla stazione appaltante.

4. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del codice penale in caso di dichiarazioni mendaci.

ART. 8. - Assenza di responsabilità dell'Amministrazione

1. L'art. 73 del DPR n. 445/2000 dispone che le pubbliche amministrazioni ed i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

ART. 9. - Trattamento dei dati e delle informazioni durante le attività di controllo

1. I dati e le informazioni raccolte durante le attività di controllo saranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. n. 196/2003 Reg. Ue n. 2016/679.

ART. 10. - Fase transitoria.

1. Ai fini dell'individuazione del campione degli affidamenti dell'anno 2023 saranno considerate le procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lettera a) e b) del D. Lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a Euro 40.000 IVA esclusa affidate a partire dal 01 luglio 2023.

2. Le modalità di individuazione del campione possono essere ulteriormente declinate con Atto dirigenziale.

Sezione III – Disposizioni finali ed entrata in vigore

ART. 11. - Disposizioni finali

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica della normativa o degli atti dell'autorità di vigilanza in materia troverà immediata ed automatica applicazione, salvo il caso in cui risulti necessario modificare espressamente le disposizioni del presente Regolamento.

2. Tutti i richiami alle norme contenute nel presente Regolamento devono intendersi effettuati con riferimento alle disposizioni vigenti al momento dell'applicazione concreta del Regolamento stesso, senza necessità di un suo adeguamento espresso.

ART. 12. - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della delibera che lo approva ed abroga con la medesima decorrenza il "Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie".